

Cass. civ. sez. III del 5 maggio 2017 n 10912

3.4. - La censura sub (c) è fondata.

Nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale. Essa, pur essendo insuscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l'efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Sino a che non sia rimossa dal mondo giuridico, l'ordinanza di assegnazione ha efficacia cogente, e legittima il creditore esecutante ad esigere l'adempimento dell'obbligazione in essa indicata.

L'ordinanza di assegnazione può essere rimossa dal mondo giuridico solo attraverso la sua impugnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

3.4.1. - Questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi più volte su queste forme e questi termini.

3.4.2. - In particolare, quanto alle forme, si è stabilito che l'ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può essere impugnata – a seconda dei casi -con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., ovvero con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7248 del 13/06/1992; Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 27/04/1985).

L'ordinanza di assegnazione va impugnata con l'opposizione all'esecuzione, quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015).

L'ordinanza di assegnazione va impugnata invece con l'opposizione agli atti esecutivi quando il terzo pignorato lamenti che il provvedimento si sia formato in modo viziato. In applicazione di questo principio si è ammesso ad esempio che il terzo possa impugnare l'ordinanza di assegnazione con l'opposizione agli atti esecutivi:

(-) quando assuma che il giudice dell'esecuzione abbia malamente interpretato la sua dichiarazione, quanto al contenuto od all'esistenza del debito (Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016);

(-) quando assuma di avere per mero errore omissso di riferire dell'esistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito ((Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20/02/2007; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25110 del 14/12/2015, in motivazione);

(-) quando assuma di avere per mero errore dichiarato un credito di importo superiore a quello effettivo (Sez. 3, Sentenza n. 21081 del 19/10/2015, in motivazione);

(-) quando neghi tout court di avere reso una dichiarazione positiva (Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 22/02/2008).

Per quanto attiene, infine, ai termini, essi seguiranno la disciplina rispettivamente prevista dagli artt. 615 e 617 c.p.c..

3.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello, la quale nel riesaminare l'appello proposto da GL, applicherà il seguente principio di diritto:

"nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione; mentre se l'errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l'onere di proporre contro l'ordinanza di assegnazione l'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c..

In assenza di revoca od impugnativa, l'ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti".